

Sentenza N. 105 del 26 aprile 2012

Materia: Caccia e ambiente

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge Regione Liguria n. 12/2011 (Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014):

- art. 1, comma 1, lettere A) e B)

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale

Preliminarmente ed in considerazione che il giudizio in via di azione si svolge soltanto tra soggetti titolari di potestà legislativa, la Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi delle associazioni animaliste (world Wide Fund for Italia Onlus Ong, dell'Ente nazionale protezione animali ENPA Onlus, della Lega anti-vivisezione LAV Onlus ente morale e della Lega italiana protezione degli uccelli - LIPU Birdlife Italia Onlus), riconoscendo a tali soggetti, privi di potestà legislativa, la possibilità di ricorrere ad altre istanze giurisdizionali.

Nel merito della questione, La Corte ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni censurate per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) riconoscendo la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e richiamando l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui esige l'approvazione con regolamento del calendario venatorio.

In proposito la Corte ha riaffermato quanto già espresso con propria sentenza n. 20/2012 che aveva evidenziato la natura tecnica del provvedimento di approvazione del calendario venatorio (atto amministrativo) avverso il quale è possibile esercitare il potere di annullamento assegnato al Presidente del Consiglio

dei ministri dall'art. 19-bis della legge 157/1992 e la tutela giurisdizionale ricorrendo al giudice comune.

Censurando nuovamente l'impropria adozione della legge provvedimento da parte delle Regioni, la Corte ha anche sottolineato che, con la legge impugnata, la Regione Liguria ha irrigidito maggiormente l'approvazione del calendario venatorio, approvandolo (con provvedimento legislativo) per tre stagioni.